


L'Assessore

Data: 23 SET, 2015
Protocollo 31026 - A16.01
Classificazione: 13.180



PARCO NATURALE CAPANNE DI MARDANELLO
Modifica documenti

<input checked="" type="checkbox"/> Presidente	<input type="checkbox"/> Giunta	<input checked="" type="checkbox"/> Direttore
<input type="checkbox"/> Area Amministrativa	<input type="checkbox"/> Area Vigilanza	<input type="checkbox"/> Area Tecnica

c.a. TRASMESSO PRESIDENTE COMUNITÀ

Al Presidenti delle Comunità
delle Aree protette regionali

Agli Enti di gestione delle Aree
naturali protette regionali

LORO SEDI

Oggetto: Legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e s.m.i.: **rinnovo degli organi degli enti strumentali di gestione delle aree naturali protette regionali.**

Come è noto, con la legge regionale 3 agosto 2015, n. 19, entrata in vigore il 21 agosto u.s., la Regione Piemonte ha provveduto a modificare la legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) riorganizzando il Sistema delle aree protette piemontesi e riducendo ulteriormente di numero gli enti strumentali di gestione delle medesime.

Tale intervento normativo ha altresì profondamente innovato le disposizioni riguardanti la composizione dei Consigli degli enti gestori, nonché le procedure per la nomina degli stessi.

Il novellato articolo 14, comma 1, della l.r. 19/2009 dispone ora che il Presidente sia nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra candidati con comprovata competenza e rappresentatività territoriale, d'intesa con le Comunità delle aree protette, intesa che deve essere espressa nel termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della l.r. 19/2009, così come modificato dalla l.r. 19/2015, il Consiglio dell'ente di gestione è ora composto, oltre che dal Presidente, da:

- quattro membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono meno di dieci Comuni;
- sei membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono tra dieci e trenta Comuni;
- otto membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono più di trenta Comuni.

Il comma 2 del medesimo articolo dispone poi che tutti i componenti del Consiglio appena elencati, ad eccezione quindi del Presidente, siano nominati su

designazione della Comunità delle aree protette, con voto limitato e in modo che sia garantita la rappresentanza delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e delle associazioni agricole nazionali più rappresentative.

Ai fini delle designazioni di cui sopra, l'unica eccezione è costituita dai Comuni il cui territorio rappresenta più del 25 per cento della superficie complessiva delle aree protette in gestione all'ente per i quali è previsto, *ex lege*, il diritto alla designazione diretta di un componente del Consiglio (articolo 15, comma 2).

Il Consiglio può legittimamente insediarsi solo qualora sia nominata la maggioranza dei suoi componenti, comprensiva del Presidente (articolo 15, comma 3).

Allo scopo di evitare che il mancato raggiungimento degli accordi in seno alla Comunità in ordine ai soggetti da designare determini l'impossibilità di addivenire all'insediamento del Consiglio, la legge regionale prevede che, in caso di mancata designazione da parte della Comunità delle aree protette entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione del numero di consiglieri necessario e sufficiente a garantire l'insediamento dell'organo, il Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 14, assuma le funzioni di commissario a cui è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente fino all'insediamento del Consiglio.

Da ultimo, nell'ipotesi residuale in cui le designazioni sopra dette non vengano trasmesse neppure nei successivi 180 giorni, l'articolo 15, comma 5, prevede che il Presidente della Giunta regionale proceda a scegliere direttamente i membri del Consiglio, evitando così quelle ipotesi di *impasse* del sistema che nella precedente legislatura avevano condotto al commissariamento perdurante di alcuni enti.

Per dare avvio alle procedure di nomina sopra descritte l'Amministrazione regionale ha già provveduto a pubblicare sul supplemento n. 1 del BUR n. 37 del 17 settembre u.s. il comunicato del Presidente della Giunta regionale finalizzato ad acquisire le candidature alla nomina a Presidente degli enti di gestione. Acquisite le candidature, il cui termine per la presentazione scade il 12 ottobre p.v., e conclusa l'istruttoria volta a valutare l'ammissibilità delle domande pervenute, il Presidente della Giunta regionale provvederà a scegliere i nominativi in ordine ai quali proporre l'intesa alla Comunità delle aree protette.

Con la presente nota si intende ora segnalare alle Comunità in indirizzo le procedure a cui le stesse devono dare al più presto avvio per consentire la costituzione degli organi in argomento e le relative scadenze temporali.

Come già ricordato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della l.r. 19/2009, modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2015, fatta eccezione per il Presidente, tutte le designazioni dei consiglieri spettano alle Comunità delle aree protette, che debbono procedervi col sistema del voto limitato. A tal proposito si evidenzia che il sistema di voto sopra citato, che assegna a ciascun elettore un numero di voti inferiore rispetto al numero di consiglieri da esprimere, è stato previsto dal legislatore regionale allo scopo specifico di tutelare eventuali minoranze che dovessero crearsi in seno all'organismo elettore.

Per quanto concerne invece i Comuni che scelgono già un consigliere in ragione del fatto che il loro territorio rappresenta più del 25 per cento del territorio complessivo in gestione all'ente, va da sé che gli stessi sono tenuti a non partecipare al voto per la scelta degli altri consiglieri che la Comunità è chiamata ad esprimere al

fine di non comprimere oltremodo la rappresentanza in seno al Consiglio degli altri componenti della Comunità stessa.

Si rammenta ancora che per effetto delle nuove disposizioni normative, l'articolo 18 della l.r. 19/2009, emendato dall'art.16 della l.r. 19/2015, prevede ora che la Comunità delle aree protette sia composta, tra gli altri, dai Presidenti delle Unioni montane che hanno sostituito i Presidenti delle Comunità montane in via di estinzione. In questa fase del processo di istituzione di tali nuovi enti si ritiene che le Comunità delle aree protette debbano chiamare a far parte della propria compagine solo ed esclusivamente i rappresentanti delle Unioni montane per le quali si sia concluso l'iter regionale di riconoscimento, anche nell'eventualità in cui le stesse non siano ancora operative.

Qualora poi, per effetto delle nuove disposizioni normative introdotte dalla l.r. 19/2015, si dovessero determinare, dal 1° gennaio 2016, ampliamenti o riduzioni territoriali di aree protette già esistenti o istituzioni di nuove aree protette in gestione ad un medesimo ente si raccomanda, ai soli fini delle designazioni in argomento, l'integrazione della compagine della Comunità delle aree protette di riferimento con i rappresentanti dei nuovi Comuni coinvolti ovvero l'esclusione dei rappresentanti di quei Comuni il cui territorio non è più interessato da aree protette in gestione all'ente.

Si rammenta infine che nel caso in cui, a causa di accorpamenti tra due enti di gestione determinato dalla l.r. 19/2015, ad uno stesso ente afferiscano al momento due Comunità delle aree protette, le stesse sono tenute ad esprimere le designazioni di competenza in seduta congiunta in base al principio desumibile dall'articolo 18, comma 4 bis, della l.r. 19/2009.

Ai sensi del novellato articolo 15 della l.r. 19/2009 più volte richiamato si ricorda ancora che le Comunità delle aree protette sono tenute ad inoltrare al Presidente della Giunta regionale le designazioni dei componenti del Consiglio degli enti di loro competenza **entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Regione, vale a dire, entro 30 giorni dalla data della presente.**

Le designazioni in questione dovranno essere corredate dalla dichiarazione preventiva di accettazione della nomina, nonché dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi di legge dai soggetti designati, attestanti l'assenza di cause di incandidabilità, di inconferibilità, e di incompatibilità, ovvero, solo per le cause di incompatibilità, l'impegno a rimuoverle entro e non oltre la data fissata per la seduta di insediamento del Consiglio dell'ente. A tal fine si allega la modulistica che dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dai soggetti designati e trasmessa in originale all'Amministrazione regionale accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Gli Uffici regionali e le Direzioni degli enti di gestione delle aree protette sono comunque a disposizione per eventuali chiarimenti.

Confidando in una fattiva collaborazione si coglie l'occasione per porgere i più distinti saluti.

Alberto VALMAGGIA



Visto:
SR 